


**CITTÁ DI
ROCCADASPIDE**

**REGOLAMENTO DI TUTELA
E BENESSERE ANIMALI**



Approvato con delibera
di Consiglio Comunale
Nº 7 del 22-4-2014

Gli animali hanno un peso sempre più rilevante nella società e nella nostra vita; ciononostante sono spesso oggetto di maltrattamenti e ingiustizie.

Questo regolamento propone in modo sistematico tutte le buone regole per la gestione degli animali, in particolare modo degli animali d'affezione.

Esso intende fornire a cittadini e operatori della pubblica sicurezza utili supporti per difendere i nostri amici animali e per pretendere rispetto a favore di chi convive con loro, li nutre e li aiuta.

Come scrisse Gandhi "la grandezza di una nazione, il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali".

Così l'augurio è che questo Regolamento possa fornire un minuscolo contributo a tale progresso.

Il Sindaco _____

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI-

- Art. 1 -profili istituzionali e valori etico/culturali-
- Art. 2 -definizioni-
- Art. 3 -ambito di applicazione-

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI-

- Art. 4 -detenzione di animali-
- Art. 5 -maltrattamento e abbandono di animali-
- Art. 6 -centri di ricovero e cura per animali randagi-
- Art. 7 -esposizione di animali-
- Art. 8 -avvelenamento di animali-
- Art. 9 -accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico-

TITOLO III – CANI-

- Art. 10 -anagrafe canina-
- Art. 11 -attività motoria e rapporti sociali-
- Art. 12 -caratteristiche e dimensioni di recinti o box-
- Art. 13 -detenzione a catena-
- Art. 14 -accesso nelle aree pubbliche-
- Art. 15 -aree e percorsi destinati ai cani-
- Art. 16 -accesso negli esercizi e negli uffici pubblici-
- Art. 17 -obbligo di raccolta degli escrementi-
- Art. 18 -adozione cani vaganti recuperati sul territorio e/o ospitati presso il canile convenzionato-

TITOLO IV – GATTI-

- Art. 19 -tutela e controllo della popolazione felina-
- Art. 20 -cura delle colone feline da parte dei "gattari"-

TITOLO V – VOLATILI-

- Art. 21 -detenzione di volatili-
- Art. 22 -dimensioni delle gabbie-

TITOLO VI – EQUIDI-

- Art. 23 -detenzione di equidi-
- Art. 24 -prescrizioni per la detenzione di equidi-

TITOLO VII - CONIGLI DA COMPAGNIA-

- Art. 25 -detenzione dei conigli da compagnia-
- Art. 26 -dimensione e materiale di costruzione delle gabbie-

TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI-

- Art. 27 -modalità di detenzione di animali acquatici-

TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI-

Art. 28 -modalità di detenzione di animali esotici-

TITOLO X –SEQUESTRO E CONFISCA-

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 29 -sanzioni-

Art. 30 -vigilanza-

Art. 31 -abrogazioni norme precedenti-

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Profili Istituzionali e valori etico/culturali.

Il Comune di Roccadaspide promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.

Il Comune di Roccadaspide sancisce il diritto degli animali alla dignità di essere viventi e pertanto gli riconosce il diritto di un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Il Comune di Roccadaspide riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità. Questa amministrazione opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi

Art. 2 – Definizioni

La definizione generica di "animale" si applica a tutta la specie e razze di animali, vertebrati ed invertebrati, che vivono anche in stato di libertà o semilibertà.

Ai fini del presente regolamento per "animali d'affezione" si intendono quelli che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo. Sono considerati "randagi" quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Roccadaspide.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione di animali

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua salute fisica e comportamentale.

I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo di animali, sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura, della salute e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento.

Gli animali di proprietà e quelli detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari e/o detentori dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.

A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.

Il possessore dell'animale deve impedire la proliferazione di animali se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata; questi potrà informarsi tramite le associazioni di volontariato esistenti sul territorio, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

Qualora l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedenti produca all'animale gravi sofferenze, il proprietario ovvero detentore sarà deferito all'Autorità Giudiziari per i reati configurabili ai sensi della legislazione penale vigente in materia.

Art. 5 -Maltrattamento e abbandono di animali

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

E' vietato altresì, qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:

- a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- c) è vietato segregare animali per periodi di tempo prolungato in contenitori anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze non possono essere considerate come luoghi di ricovero permanente degli animali se non adeguatamente attrezzate;
- d) e' vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisica, con l'uso di strumenti cruenti, in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- e) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto o detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole;
- f) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili;
- g) è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
- h) è fatto assoluto divieto di mettere in atto cattura di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle operate da strutture autorizzate dall'Autorità Comunale nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge;
- i) e' fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza;
- j) è fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini.
- k) È fatto divieto di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, mostre, feste, la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare animali, a qualunque titolo da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività.

Art. 6 -Centri di ricovero e cura per animali randagi

La civica amministrazione può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero temporaneo e la cura di animali randagi e /o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.

Le attività mediche devono essere svolte da medici veterinari.

Le strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle normative vigenti.

Art. 7 -Esposizioni di animali

Gli esercizi commerciali fissi che espongono al pubblico animali devono adottare ogni adeguato accorgimento atto a garantire la salute ed il benessere degli animali.

In particolare:

- a) gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale devono essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e dalla luce elettrica diretta devono essere provvisti di cibo e acqua e devono essere tenuti in condizioni igieniche adeguate;
- b) le gabbie, per quanto riguarda la vendita di cani e di gatti, devono rispettare le seguenti misure: cane adulto taglia grande 4 mq per ogni singolo cane, cane adulto taglia media 2,5 mq per ogni singolo cane, cane cucciolo o adulto taglia piccola 1,5 mq per ogni singolo cane, gatti cuccioli fino a 5/6 mesi 0,5 mq per ogni singolo gatto, gatto adulto 1 mq per ogni singolo gatto;
- c) il fondo delle gabbie contenente gli animali dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe degli animali stessi;
- d) durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

È consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel comune di Roccadaspide, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli animali dovranno essere accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; mentre per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio della museruola, i gatti dovranno essere trasportati in appositi contenitori. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura

che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

TITOLO III -CANI-

Art. 10 - Anagrafe canina

Il proprietario del cane o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere il proprio cane presso l'anagrafe canina entro sessanta giorni dalla nascita o dal possesso.

Il proprietario o detentore è tenuto, altresì, a seguito dell'iscrizione, ad effettuare l'identificazione dell'animale da eseguirsi mediante l'inserimento di microchips.

Il proprietario del cane potrà recarsi indifferentemente presso l'AA.SS.LL. o presso il proprio veterinario di fiducia per effettuare i suddetti adempimenti.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL, entro cinque giorni, il suo eventuale smarrimento o decesso.

Art. 11 - Attività motoria e rapporti sociali

Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.

I cani tenuti in appartamento, così come quelli custoditi in box o recinti devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

È permesso trasportare in automobile un solo cane libero purchè non costituisca impedimento alla guida; se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria.

Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Il conducente deve assicurare:

a) l'areazione del veicolo;

b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale

Art. 12 - Caratteristiche e dimensioni di recinti o box

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere adeguati alla taglia, permettere al cane un abbandone e fisiologico movimento, devono avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucciolo, non devono esservi ristagni liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

La superficie di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore a metri quadrati 15 (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto) fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia. In questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra spazio disponibile e benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri

quadrati 6. Il cane dovrà uscire dal box almeno due volte al giorno al fine di svolgere l'opportuna attività motoria. Le cucce, collocate all'interno del box o del recinto debbono essere collocate nella zona più coperta e riparata, dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso. La stessa non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua. L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni.

Art. 13 - Detenzione a catena

Pur non costituendo un mezzo idoneo di detenzione del cane l'uso della catena è consentito in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodo di tempo non superiore alle 10 ore nell'arco della giornata.

La catena deve essere lunga almeno 4 o 5 metri, a seconda della taglia del cane, e a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 o 5 e di altezza metri 2 dal terreno.

La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; dimensione e peso della catena dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà, in ogni modo, poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e l'acqua. Il collare dovrà essere regolabile e non stretto.

Art. 14 - Accesso nelle aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico.

E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori.

Art. 15 - Aree e percorsi destinati ai cani

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, il Comune provvederà ad individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati delle opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

Art. 16 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

I cani accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari. E' facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposita cartellonistica.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove sia

necessario anche apposita museruola avendo inoltre cura che i cani non sporchino e che non creino disturbo o danni alcuno.

Art. 17 - Obbligo di raccolta degli escrementi

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Art. 18 - Adozione cani vaganti recuperati sul territorio e/o ospitati presso il Canile convenzionato.

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Roccadaspide ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati dai privati che ne facciano richiesta.

I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa istanza al Sindaco del Comune di Roccadaspide.

Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante e sarà registrato all'anagrafe canina quale proprietario.

TITOLO IV - GATTI -

Art. 19 - Tutela e controllo della popolazione felina

I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.

E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dal territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionali.

I gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili come previsto dall'art. 3 comma 1 Legge Regionale n. 16/2001.

Le colone di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'art. 16 L.R. 16/2001, che assumono l'onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colone in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari.

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

Per colonia felina si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà frequentando abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico che privato.

Art. 20 - Cura delle colone feline da parte dei "gattari"

Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.

Ai gattari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per

l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi che si trovano nelle aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, e con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

TITOLO V – VOLATILI -

Art. 21 - Detenzione di volatili

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 22 - Dimensioni delle gabbie

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.

E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Titolo VI – EQUIDI-

Art. 23 – Detenzione di equidi

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di tre ore.

Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.

E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.

Art. 24 - Prescrizioni per la detenzione degli equidi

- a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno;
- b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica

- automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza;
- c) la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno;
- d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente;
- e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi;
- f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato;
- g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia;
- h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc. ;
- i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati;
- l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi e l'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata;
- m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale;
- n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente;
- o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
- p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.

Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per soggetto, più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale.

Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime:

- superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.

- Misure inferiori sono consentite per :

- ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
- asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00
- cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
- asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00.

Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale.

Titolo VII - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 25 -Detenzione dei conigli da compagnia

I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

E' severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

Art. 26 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a 6 volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI-

Art. 27 - Modalità di detenzione di animali acquatici

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI-

Art. 28 - Modalità di detenzione di animali esotici

Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.

I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.

E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.

E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.

E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.

E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

TITOLO X - SEQUESTRO E CONFISCA-

Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative.

Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.

Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero

situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 29 – Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 30 –Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL , guardie zoofile volontarie e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

Art. 31 –Abrogazioni norme precedenti

È abrogata ogni altra disposizione di regolamenti comunali vigenti alla data di adozione e incompatibili con il presente regolamento.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto s'intendono implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi, le norme di leggi attuali e vigenti